



COMUNE DI VIGOLO
Provincia di Bergamo
Via Roma n. 2 - 24060 Vigolo (BG);
Tel. 035/931054 - Fax 035/932784

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
N. 07
DEL 28.04.2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano:

1. Gabriele Gori	P	9. Angelo Agnellini	P
2. Mario Vitali	P	10. Mario Brevi	P
3. Giambattista Bettoni	P	11. Cassandra Impellizzeri	A
4. Gabriele Martinelli	P		
5. Grazia Colosio	P		
6. Stefano Pezzotti	P		
7. Marzia Bettoni	P		
8. Claudio Bettoni	P		

Totale presenti: 10

Totale assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dr.ssa Roberta Valota, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Gabriele Gori assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 7 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto, specificando che per il 2023 si intendono confermare le tariffe dell'anno scorso. Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/00), gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 27 dicembre 2013, n. 147, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- ai sensi dell'art.3 comma 5-quinquies della L. 25 febbraio 2022, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, POSSONO approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- ai sensi dell'art.1, comma 775, della Legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di stabilità 2023), è differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

RITENUTO, pertanto, che il termine ultimo per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è da intendersi differito al 30 aprile 2023;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1 della legge n.147/2013 dispone al comma 654 che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;

DATO ATTO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) in forza dell'art.1 della legge n.481/1995 e dell'art.1 comma 527 della legge 205/2017 “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico – finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale

agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio rifiuti urbani e assimilati;

RICHIAMATI in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158/1999 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione di ARERA n. 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione di ARERA n. 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell’Autorità n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 di aggiornamento del metodo tariffario MTR al fine della predisposizione delle tariffe per l’anno 2021;
- la deliberazione dell’Autorità n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, gli Enti territorialmente competenti trasmettono all’Autorità, tra l’altro, le delibere di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi tariffari per l’utenza finale, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (...).”;*

ATTESO che a decorrere dal 1° gennaio 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs. n.116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli ricompresi nell’allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31.05.2022. dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario del Comune di Vigolo per il periodo 2022-2025;

CONSIDERATO CHE:

- il “Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI”, approvato con la delibera di Consiglio Comunale di cui sopra,

espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	121.712,00 €	122.862,00 €	124.582,00 €	126.301,00 €

- mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2022	2023	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	121.558,00 €	122.709,00 €	124.429,00 €	126.148,00 €
Parte Variabile	63.413,00 €	64.257,00 €	66.539,00 €	66.539,00 €
Parte Fissa	58.145,00 €	58.452,00 €	57.890,00 €	59.609,00 €

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale con la quale sono state confermate le risultanze del PEF relative all'annualità 2023;

CONSIDERATO con riferimento alla struttura tariffaria che:

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero degli occupanti;
- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 31.05.2022. dichiarata immediatamente eseguibile,

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2023 espone la suddivisione tra costi fissi e variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile e che la suddivisione tra costi fissi e costi variabili è evidenziata come da tabella che segue:

Tipologia	Importo	%
Totale costi fissi	€ 58.452,00	47,63%
Totale costi variabili	€ 64.257,00	52,37%
Totale CF+CV	€ 122.709,00	100,00%

RILEVATO che ad opera di quanto disposto dal D. Lgs. 116/2020, che ha modificato l'art. 198, c. 2bis, del D. Lgs. 152/2006, è concessa la facoltà alle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico di raccolta e trasporto avvalendosi per lo smaltimento dei rifiuti urbani di propri operatori privati;

PRESO ATTO che al momento nessuna utenza non-domestica presente sul territorio comunale ha esercitato la predetta facoltà;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;
- l'art.19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 in base al quale "Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia";

RAVVISTA la necessità di definire le tariffe TARI per l'anno 2023 e VISTE al riguardo le tabelle di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- UTENZE DOMESTICHE;
- UTENZE NON DOMESTICHE;

RITENUTO di dover stabilire per il versamento della TARI 2023 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2023;
 - 2^ rata saldo, con scadenza 30 novembre 2023;
 - Rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2023 (versamento in un'unica soluzione);
- da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

ACQUISITO l'allegato parere obbligatorio rilasciato dall'Organo di revisione, reso con verbale n. 04 del 20.04.2023, acquisito al protocollo dell'ente con il n. 1606 del 21.04.2023;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 10

astenuti: 2 (A. Agnellini, M. Brevi)

votanti: 8

favorevoli: 8

contrari: 0

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023 di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - UTENZE DOMESTICHE;
 - UTENZE NON DOMESTICHE.
3. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente provvedimento risulta coerente con il Piano Finanziario anno 2023.
4. di approvare per l'anno 2023, per le motivazioni esposte in premessa, le scadenze e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
 - 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2023;
 - 2^ rata saldo, con scadenza 30 novembre 2023;
 - Rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2023 (versamento in un'unica soluzione);da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge.
5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%.
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Gianpietro Maffi.
7. di dare atto che, conseguentemente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, l'Ufficio Tributi provvederà alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito vista l'imminente scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione,

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 10

astenuti: 2 (A. Agnellini, M. Brevi)

votanti: 8

favorevoli: 8

contrari: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE della proposta di deliberazione:

REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Maffi rag. Gianpietro

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Gabriele Gori

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Roberta Valota

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 08.05.2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.vigolo.bg.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 08.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Roberta Valota

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione:

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

() diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vigolo, 08.05.2023

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Roberta Valota

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS.82/2005, ART. 23 E 24 E S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.